

**ESTRATTO DEL REGOLAMENTO ALLO STATUTO
DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA**

COMMISSIONE PER IL LAVORO AUTONOMO

Art. 37

La Commissione nazionale per il lavoro autonomo opera nell'ambito della Federazione Nazionale della Stampa e d'intesa con la Giunta esecutiva al fine di favorire la tutela professionale, sindacale e previdenziale dei giornalisti lavoratori autonomi.

Art. 38

La Commissione nazionale per il lavoro autonomo ha il compito specifico di:

a) monitorare permanentemente il numero, le condizioni di lavoro e di equo compenso dei giornalisti autonomi;

b) individuare gli strumenti di assistenza sindacale, legale e previdenziale idonei a migliorare le condizioni di lavoro dei giornalisti autonomi;

c) operare come supporto della Giunta Esecutiva e della Segreteria Nazionale nelle attività di tutela dei lavoratori autonomi attraverso:

- la promozione di iniziative che favoriscano la formazione sindacale e l'aggiornamento professionale dei lavoratori autonomi;

- il collegamento e sostegno alle attività dell'Assemblea Nazionale dei lavoratori autonomi e delle Commissioni regionali per il lavoro autonomo delle Ars;

- il coordinamento con organismi omologhi per il lavoro autonomo, per la formulazione e la realizzazione di obiettivi comuni e il sostegno alle politiche a tutela del lavoro autonomo;

- l'organizzazione, la promozione e la partecipazione a incontri, dibattiti e confronti, sulle tematiche oggetto dei suoi scopi e obiettivi;

- la promozione di eventuali conferenze di servizio o incontri allargati ai responsabili delle Commissioni regionali per il lavoro autonomo, ai componenti i direttivi regionali, i comitati di redazione, gli organismi di categoria ed i gruppi di specializzazione della Fnsi.

Art. 39

La Commissione nazionale per il lavoro autonomo è costituita da un Presidente, da due rappresentanti per le Associazioni di Roma e Milano e da un rappresentante per ciascuna delle altre Associazioni federate. La Commissione elegge fra i suoi membri un Coordinatore, che coadiuva il Presidente nello svolgimento della sua attività.

I componenti della Commissione nazionale per il lavoro autonomo sono eletti dalle rispettive Assemblee regionali dei lavoratori autonomi.

Il Presidente della Commissione è nominato dalla Giunta Esecutiva della Federazione e scelto tra i componenti della Giunta stessa.

Art. 40

Il Presidente è il responsabile dell'attività della Commissione, ne convoca le riunioni, d'intesa con il Coordinatore, e riferisce sulla sua attività alla Giunta Esecutiva.

Art. 41

E' istituita l'Assemblea Nazionale dei lavoratori autonomi. L'Assemblea, che deve essere rinnovata ogni quattro anni, successivamente alla sessione di insediamento del Consiglio Nazionale, è composta: da tre delegati per l'ARS del Lazio, tre per l'ARS della Lombardia, e da un delegato per

ALL.3

ciascuna delle altre Associazioni regionali di stampa, nonché dai componenti eletti della Commissione nazionale per il lavoro autonomo. Fa parte di diritto dell'Assemblea il Presidente della Commissione nazionale per il lavoro autonomo.

I componenti dell'Assemblea Nazionale sono eletti dalle Assemblee regionali.

L'Assemblea Nazionale è convocata in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità dal Segretario Generale, su richiesta del Presidente della Commissione.

L'Assemblea Nazionale ha il compito di:

a) integrare con il Coordinatore della Commissione nazionale per il lavoro autonomo e tre rappresentanti le Commissioni nazionali per le trattative contrattuali;

b) approfondire le tematiche inerenti la specifica attività professionale dei lavoratori autonomi sulla base delle indicazioni della Commissione.

Art. 42

Nell'ambito di ciascuna Associazione regionale di stampa deve essere costituita una Commissione regionale per il lavoro autonomo, eletta dall'Assemblea regionale dei giornalisti lavoratori autonomi.

La Commissione ha come responsabile un Presidente, nominato dal Consiglio direttivo dell'Associazione, al quale si affianca un Coordinatore, che lo coadiuva nello svolgimento delle attività. Coordinatore della Commissione è di diritto l'eletto più votato alla Commissione nazionale lavoro autonomo. Qualora questi fosse nominato Presidente della Commissione regionale, la stessa procederà all'elezione di un Coordinatore.

Il numero dei componenti della Commissione regionale è definito con delibera dai rispettivi Consigli direttivi dell'ARS.

Presidente e Coordinatore, tra gli altri compiti, devono mantenere attivi i contatti con gli organismi federali di rappresentanza del lavoro autonomo.

La Commissione può essere coinvolta dall'Assostampa nelle problematiche e vertenze inerenti il lavoro autonomo.

L'Assemblea regionale dei giornalisti lavoratori autonomi dev'essere convocata almeno una volta all'anno, in raccordo con la Commissione regionale e con il Presidente e il Coordinatore della Commissione nazionale per il lavoro autonomo.

Art. 43

Nell'Assemblea nazionale e nelle Assemblee regionali godono di elettorato attivo e passivo i giornalisti iscritti alle AA.RR.SS. e all'Inpgi, che percepiscano esclusivamente o prevalentemente redditi da lavoro autonomo, che abbiano versato i contributi dovuti sul reddito dichiarato e che non usufruiscano di alcun sussidio di disoccupazione, né di trattamento pensionistico superiore al trattamento di pensione sociale.

Art. 44

Le elezioni per la composizione dell'Assemblea Nazionale e delle Assemblee regionali si svolgono secondo le modalità previste dai commi 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14 dell'articolo 9 dello Statuto federale.

Art. 45

I componenti della Commissione Nazionale e delle Commissioni regionali, nonché i componenti dell'Assemblea nazionale e delle Assemblee regionali, qualora in corso di mandato perdano i requisiti di cui all'articolo 43 decadono automaticamente dall'incarico e sono sostituiti dai primi dei non eletti ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto federale.